



COMUNE DI LASCARI

Provincia di Palermo

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 64 DEL 05-07-2023

OGGETTO: Programma triennale del Fabbisogno del Personale (P.T.F.P.) 2023/2025.

L'anno **duemilaventitré** e questo giorno **cinque** del mese di **luglio** alle ore **13:10**, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il PROF. FRANCO SCHITTINO nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

SCHITTINO FRANCO	P	SINDACO
FATTA FRANCESCO	A	ASSESSORE
PROVENZA CATERINA	P	VICE SINDACO
ARRIGO FRANCESCO	P	ASSESSORE
AULICINO SANDRA	A	ASSESSORE

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. FEDERICO LUIGI FERRANTE.

Il SINDACO, Prof. Schittino Franco, assunta la presidenza, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Segretario Comunale ad oggetto: "Programma triennale del fabbisogno del personale (P.T.F.P.) 2023/2025" e ritenutala meritevole di approvazione;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000, modificato e integrato dal D.Lgs. n.126/2014;
- il D.Lgs. n.118/2011;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- il regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il regolamento comunale di Contabilità;
- lo Statuto comunale;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti in data 03.07.2023, acclarato in data 04.07.2023 al protocollo generale dell'Ente n°6678;

Vista la L.R. n° 48/91, così come modificata dalla L.R. n° 30/00;

Visti i pareri favorevoli espressi a mente della sopra citata legge;

Con votazione favorevole ed unanime espressa nelle forme e termini di legge;

DELIBERA

1°) - Di approvare la premessa narrativa dell'allegata proposta quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2°) - Di dare atto che il Comune di Lascari non rispetta i parametri di virtuosità di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e al relativo D.P.C.M. attuativo del 17 marzo 2020, presentando un RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI (al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità) pari al 31,48% come dimostrato dai conteggi di cui all'allegato A "Capacità assunzionale" e che tale indice è:

- superiore al valore soglia di massima spesa del personale di cui all'art.4 D.L. 34/2019 pari al 27,20%;
- superiore al valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale di cui all'art.6 del D.L. 34/2019 pari al 31, 20%;

3°) -Di dare atto che, nell'ambito delle condizioni sopra dette, dovrà provvedersi alla stipula di n. 2 contratti di collaborazione finanziati con risorse stanziati dall'Agenzia per la Coesione Territoriale (cc.dd. spese neutre) ed all'adozione di nuove misure organizzative e strutturali per far fronte alla scadenza dell'incarico di EQ per l'Area Vigilanza e Commercio in data 30.11.2023, per scongiurare l'aumento delle spese di personale;

4°) - Di approvare alla luce di quanto sopra, il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il periodo 2023/2025:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NEL TRIENNIO 2023/2025
Anno 2023
Nessuna assunzione di personale a tempo indeterminato

Anno 2024
Nessuna assunzione di personale a tempo indeterminato
Anno 2025
Nessuna assunzione di personale a tempo indeterminato

Collaborazioni a tempo determinato per attuazione PNRR				
Collaborazioni a tempo determinato per attuazione PNRR				
Profilo	N.	Modalità reclutamento	Costo complessivo massimo	Data
Esperto per la gestione, rendicontazione e controllo	1	Collaborazione ex art. 7 comma 6 e 6-bis d. lgs. 165/2001 finanziata con risorse a carico dell'Agenzia per la Coesione Territoriale	€ 92.604,52 Da ripartire su una durata massima di 28 mesi	Dall' 1.10.2023
Funzionario tecnico	1	Collaborazione ex art. 7 comma 6 e 6-bis, d. lgs. 165/2001 finanziata con risorse a carico dell'Agenzia per la Coesione Territoriale	€ 115.098,69 Da ripartire su una durata massima di 36 mesi	Dall' 1.10.2023

5°) - Di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti, in tema di contenimento della spesa di personale, come specificato dai parametri di virtuosità specificati in parte narrativa, dal quale si evince che le componenti assoggettate al limite sono ampiamente contenute nel valore medio del triennio 2011/2013 rispettando anche in maniera previsionale quanto disposto con l'art.1 comma557- quater della legge 296/2006 ("allegato B");

6°) - Di dare atto che sulla base delle risultanze delle ricognizioni di cui all'articolo 6, del D.Lgs.n.165/2001, l'attuale organigramma del personale di questo Ente, in coerenza con la programmazione approvata con la presente, non presenta situazioni di esubero ed eccedenza di personale;

7°) - Di disporre che il presente documento, come disciplinato al paragrafo 8.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione, venga approvato autonomamente dal D.U.P. e portato ad integrazione dello stesso;

8°) - Di incaricare il responsabile dell'Area Affari Generali – Personale di provvedere alla trasmissione del presente Piano Triennale del Fabbisogno di Personale alla Ragioneria Generale dello Stato mediante l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'articolo 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni contenute nella circolare RGS n. 16/2020.

- Dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. R. 44/1991, attesa l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti.

Letta, approvata e sottoscritta:

L'ASSESSORE ANZIANO
F.TO ING. CATERINA PROVENZA

IL SINDACO
F.TO PROF. FRANCO SCHITTINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. FEDERICO LUIGI
FERRANTE

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dal Municipio, li 05-07-2023



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Federico Luigi Ferrante

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione :

Sarà affissa a questo Albo Pretorio, ai sensi dell'art.11, comma 1°, della
L.R. 44/91, a partire dal 07 LUG 2023 e che vi rimarrà per 15 giorni.

E' divenuta esecutiva il 05-07-2023

X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12 comma 2 L.R. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li 05-07-2023



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. FEDERICO LUIGI FERRANTE

Atto di Giunta Municipale n. 64 del 05-07-2023 COMUNE DI LASCARI



COMUNE DI LASCARI

Città Metropolitana di Palermo

P.zza A. Moro n°6 – c.a.p. 90010
tel. 0921/427172 – fax: 0921/427216
CF: 00549740827
segreteria@comune.lascari.pa.it

Proposta di deliberazione alla Giunta Municipale

N° _____ del _____

Presentata dal Segretario Comunale

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (P.T.F.P.) 2023/2025.

Allegato alla deliberazione di Giunta Municipale

n° 64 del 05/07/2023

**OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (P.T.F.P.)
2023/2025.**

Il Segretario Comunale,

RICHIAMATE le seguenti disposizioni legislative:

- l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000, a norma del quale *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione complessiva delle spese di personale”*;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale, la programmazione del fabbisogno di personale tiene conto, proprio perché triennale, delle cessazioni previste per l'intero triennio di riferimento;
- lo stesso art. 6, come modificato dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 75/2017, ha invertito la relazione tra dotazione organica e fabbisogno di personale, determinando il superamento del tradizionale concetto di “dotazione organica” e stabilendo, nello specifico, che le dotazioni organiche vanno di volta in volta ridefinite congiuntamente al fabbisogno di personale e coerentemente con il relativo programma, così che la presenza di posti d'organico vacanti deve trovare corrispondenza nei reclutamenti programmati per la relativa copertura;

TENUTO CONTO di quanto previsto:

- Dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014 in materia di acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato;
- Dal combinato disposto degli artt. 6 e 33 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in riferimento all'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale dovute a ragioni finanziarie e a ragioni funzionali; obbligo assolto all'esito della procedura culminata nell'adozione della delibera di G.M. n. 33 del 28.03.2023, ove si è rappresentato che non sono presenti nell'Ente dipendenti a tempo indeterminato extra dotazione organica palesando, piuttosto, esigenze di organico tutte strettamente collegate ad aspetti funzionali

specifici di servizi essenziali quali quelli educativi, sociali e di polizia municipale (art. 16 della L. n. 183/2011);

- Dalle *Linee di Indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche* emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 08 maggio 2018;
- Dal principio della programmazione economico-finanziaria pluriennale, il quale prevede che il Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisce, nell'ambito di detta programmazione, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

DATO ATTO che:

- Il D.L. 34/2019, cd. Decreto Crescita, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 art. 33, comma 2, recante *“Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria”*, dispone testualmente: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto*

del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;

- In data 17 marzo 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto ministeriale attuativo delle disposizioni contenute al comma 2, dell'articolo 33, del D.L. n. 34/2019, come sopra richiamate, ossia il D.M. 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” con il

quale sono state individuate le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;

CONSIDERATO, quindi, che il regime, introdotto con il predetto decreto prevede:

- 1) all'art. 3 la suddivisione dei comuni per fasce demografiche;
- 2) all'art. 4 l'individuazione, con l'apposita tabella I dei "valori soglia" di massima spesa del personale, diversificati in base alla fascia demografica di appartenenza;
- 3) all'art. 5 le percentuali di incremento della spesa del personale, con l'apposita tabella 2, e le ipotesi di deroga, fermo il limite di spesa corrispondente al valore soglia della tabella 1;

CONSIDERATO che ai fini della relativa verifica, pertanto, occorre:

1. Individuare la spesa del personale, comprensiva di oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, desunta dall'ultimo rendiconto approvato;
2. Individuare la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, dedotto l'ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata;
3. Determinare il rapporto tra la spesa di cui al punto 1) e la media delle entrate di cui al punto 2), espresso con valore percentuale;

RILEVATO, conseguentemente, che l'eventuale incremento della spesa del personale, in sede di programmazione e di previsione di bilancio è attuabile per i soli enti il cui rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti, definito con le modalità di cui all'art. 2 del medesimo decreto, risulti inferiore al valore soglia riportati all'interno della tabella I;

VERIFICATO, secondo il D.P.C.M. 17 marzo 2020, che:

- ai sensi dell'art. 3 il Comune di Lascari appartiene alla fascia d) che contempla un numero di abitanti da 3.000 a 4.999 ;
- ai sensi dell'art. 4 tabella 1, il valore soglia di massima spesa del personale del Comune di Lascari è pari al 27,20 % rispetto alle entrate correnti;
- ai sensi dell'art. 6, Tabella 3, il valore soglia di rientro costituente obiettivo minimo da raggiungere per questo Ente entro l'anno 2025, è pari al 31,2%;

- in base ai calcoli effettuati dall'ufficio finanziario, il RAPPORTO tra le SPESE del PERSONALE e la MEDIA ENTRATE CORRENTI in base all'ultimo rendiconto approvato è pari al 31,48% come dimostrato dai conteggi di cui all'allegato A "Capacità assunzionale";
- tale rapporto percentuale è superiore al valore soglia di massima spesa di personale di cui all'art. 4 tabella 1 del D.M. 17/03/2020, oltre che al valore di rientro individuato dall'art. 6 Tabella 3, ma in drastico calo rispetto a quello dell'anno precedente che era pari al 34,79%;

PRESO ATTO, quindi, che la spesa di personale:

- è superiore al valore soglia di massima spesa del personale di cui all'art.4 (27,20%);
- è superiore al valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale di cui all'art.6 (31,20%);

Tutto ciò considerato, NON sussistono le condizioni affinché il Comune di Lascari pianifichi assunzioni a tempo indeterminato, né incrementi in alcun modo l'incidenza delle spese di personale dovendo, viceversa, garantire il raggiungimento del valore soglia individuato dall'art. 6, comma 2, del D.P.C.M. 17 marzo 2020, entro l'anno 2025 per non incorrere nella riduzione del turn over al 30%;

RILEVATO che l'attività ricognitoria avviata per l'approvazione del presente fabbisogno assunzionale 2023-2025, evidenzia:

- che le risorse umane attualmente impiegate risultano indispensabili per assicurare il mantenimento minimo dei corretti standard gestionali;
- che i processi di organizzazione ed ottimizzazione del lavoro fino ad ora attuati (impostati in un'ottica di una costante razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane) hanno definito percorsi e sistemi improntati alla massima economicità;
- che non risultano eccedenze di personale, come da dichiarazioni rese in tal senso dai Responsabili incaricati di incarichi di Elevata Qualificazione allegate alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali e, dunque, non è necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale, ai sensi del sopra richiamato articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO che il Comune di Lascari:

- ha ottemperato all'obbligo di contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, così come stabilito al comma 557 quater, integrato dal comma 5 bis dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014;

-ha approvato il Piano della Performance per il triennio 2022-2024 con delibera di G.M. n. 97 del 14.10.2022 ed è in fase di definizione la Sezione Performance del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione per il triennio 2023-2025;

CONSIDERATO che:

a) il tetto di spesa 2011/2013 è rispettato come da certificazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che le attuali carenze interne di personale, cui l'Ente deve sottostare per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della incidenza della spesa di personale entro il 2025, rendono difficoltosa la gestione delle numerose competenze gravanti sullo stesso, oltre che la regolare erogazione dei servizi necessari alla collettività;

PRECISATO, pertanto, che il Comune di Lascari, pur non accedendo ad assunzioni a tempo indeterminato, può procedere al rafforzamento della propria capacità amministrativa nel caso delle cc. dd. nuove spese "neutre" ai sensi dell'art. 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 il quale prevede che *"a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019,*

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento”;

DATO ATTO che la giurisprudenza contabile, da ultimo con le deliberazione n. 89/2023 PAR della Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo Sicilia, ha evidenziato che anche i c.d. Enti non virtuosi (cioè con elevata incidenza delle spese di personale sulle entrate correnti) possono procedere a nuove assunzioni finanziate da soggetti terzi, in quanto prive di incidenza sul bilancio dell’Ente;

RITENUTO OPPORTUNO, in conformità al sopra citato orientamento giuscontabile ed a garanzia dell’attuazione degli interventi PNRR di cui il Comune di Lascari è soggetto attuatore, provvedere al rafforzamento della capacità amministrativa di questo Ente attraverso la stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con soggetti in possesso di professionalità analoga a quella del personale non reclutato a seguito del c.d. Concorso Coesione (rispettivamente Gazzetta Ufficiale n. 27 del 6 aprile e n. 82 del 15 ottobre 2021), avvalendosi di risorse appositamente stanziare dall’Agenzia per la Coesione Territoriale;

RILEVATO che le risorse erogate a favore del Comune di Lascari si riferiscono alla stipula di n. 2 contratti di collaborazione di durata non superiore, rispettivamente, a 25 ed a 36 mesi, nel rispetto della procedura delineata dall’Agenzia per la Coesione Territoriale con la circolare n. 15001 del 19.07.2022, emanata in attuazione dell’art. 11, comma 2, del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con la legge n. 79 del 29 giugno 2022 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, ai fini del reperimento di:

- n. 1 esperto per la gestione, rendicontazione ed il controllo dei progetti PNRR, a valere sulle risorse stanziare dall’Agenzia per la Coesione Territoriale ed in sostituzione del dipendente precedentemente assegnato dalla stessa Agenzia al Comune di Lascari, oggi dimissionario, pari ad un totale di € 92.604,52;
- n. 1 esperto tecnico, a valere sulle risorse stanziare dall’Agenzia per la Coesione Territoriale pari ad un totale di € 115.098,69;

RILEVATO, altresì, che in data 30.11.2023 avrà scadenza l’incarico di EQ attribuito con riferimento all’Area di Polizia Municipale e dovranno conseguentemente

adottarsi, in mancanza di personale dotato di adeguata professionalità e rientrante nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione in servizio presso questo Comune, nuove soluzioni organizzative interne in modo da non incidere sul complessivo ammontare delle spese di personale, anche attraverso una modifica alla struttura dell'Ente;

PRECISATO che il presente provvedimento costituisce atto di programmazione, per cui la pertinente copertura finanziaria, nel rispetto dei vincoli fissati dalla normativa in premessa citata, sarà ricompresa nel bilancio pluriennale 2023-2025, negli stanziamenti previsti nell'allegato al bilancio del personale per gli anni di riferimento, fermo restando che tutte le assunzioni previste potranno aver luogo solo ricorrendone le condizioni di legge;

ACCERTATA la compatibilità della relativa spesa con il bilancio dell'Ente, così come proposto dall'Area Finanziaria nei documenti allegati;

VISTI:

- il D.Lgs. n.267/2000, modificato e integrato dal D.Lgs. n.126/2014;
- il D.Lgs. n.118/2011;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- - lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il regolamento comunale di Contabilità;

PROPONE

1. Di **APPROVARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di **DARE ATTO** che il Comune di Lascari non rispetta i parametri di virtuosità di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e al relativo D.P.C.M. attuativo del 17 marzo 2020, presentando un **RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI** (al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità) pari al 31,48% come dimostrato dai conteggi di cui all'allegato A "Capacità assunzionale" e che tale indice è:

- superiore al valore soglia di massima spesa del personale di cui all'art.4 D.L. 34/2019 pari al 27,20%;
- superiore al valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale di cui all'art.6 del D.L. 34/2019 pari al 31, 20%

3. Di DARE ATTO che, nell'ambito delle condizioni sopra dette, dovrà provvedersi alla stipula di n. 2 contratti di collaborazione finanziati con risorse stanziare dall'Agenzia per la Coesione Territoriale (*cc.dd. spese neutre*) ed all'adozione di nuove misure organizzative e strutturali per far fronte alla scadenza dell'incarico incarico di EQ per l'Area Vigilanza e Commercio in data 30.11.2023, per scongiurare l'aumento delle spese di personale.

4. Di APPROVARE alla luce di quanto sopra, il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il periodo 2023/2025:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NEL TRIENNIO 2023/2025	
Anno 2023	
Nessuna assunzione di personale a tempo indeterminato	
Anno 2024	
Nessuna assunzione di personale a tempo indeterminato	
Anno 2025	
Nessuna assunzione di personale a tempo indeterminato	

Collaborazioni a tempo determinato per attuazione PNRR				
Profilo	N.	Modalità reclutamento	Costo complessivo massimo	Data
Esperto per la gestione, rendicontazione e controllo	1	Collaborazione ex art. 7 comma 6 e 6-bis d. lgs. 165/2001 finanziata con risorse a carico dell'Agenzia per la Coesione Territoriale	€ 92.604,52 Da ripartire su una durata massima di 28 mesi	Dall' 1.10.2023
Funzionario tecnico	1	Collaborazione ex art. 7 comma 6 e 6-bis, d. lgs. 165/2001 finanziata con risorse a carico dell'Agenzia per la Coesione Territoriale	€ 115.098,69 Da ripartire su una durata massima di 36 mesi	Dall' 1.10.2023

5. Di DARE ATTO che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “*pareggio di bilancio*”, nonché i limiti imposti, in tema di contenimento della spesa di personale, come specificato dai parametri di virtuosità specificati in parte narrativa, dal quale si evince che le componenti assoggettate al limite sono ampiamente contenute nel valore medio del triennio 2011/2013 rispettando anche in maniera previsionale quanto disposto con l’art.1 comma 557- quater della legge 296/2006 (“allegato B”);

6. Di DARE ATTO che sulla base delle risultanze delle ricognizioni di cui all'articolo 6, del D.Lgs.n.165/2001, l'attuale organigramma del personale di questo Ente, in coerenza con la programmazione approvata con la presente, non presenta situazioni di esubero ed eccedenza di personale;


7. Di DISPORRE che il presente documento, come disciplinato al paragrafo 8.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione, venga approvato autonomamente dal D.U.P. e portato ad integrazione dello stesso;

8. Di INCARICARE il responsabile dell’Area Affari Generali – Personale di provvedere alla trasmissione del presente Piano Triennale del Fabbisogno di Personale alla Ragioneria Generale dello Stato mediante l’applicativo “Piano dei Fabbisogni” presente in SICO, ai sensi dell’articolo 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni contenute nella circolare RGS n. 16/2020;

9. Di DICHIARARE l’atto deliberativo immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il Segretario Comunale

Dott. Federico Luigi Ferrante



CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE

Anno 2021

Anno ultimo rendiconto approvato	2020
Numero abitanti	3.651
Ente facente parte di unione di comuni	No

Spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP (impegnato a competenza)

Macroaggregato	Anno 2020
1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	1.254.789,52
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
Totale spesa	1.254.789,52

Entrate correnti (accertamenti di competenza)

Titolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.438.480,86	2.296.803,96	2.269.499,65
2 - Trasferimenti correnti	1.236.136,44	1.193.174,77	1.448.361,17
3 - Entrate extratributarie	236.648,40	368.182,82	246.557,37
Totale entrate	3.911.265,70	3.858.161,55	3.964.418,19
Valore medio entrate correnti ultimi 3 anni			3.911.281,81
F.C.D.E.			304.583,49
Valore medio entrate correnti al netto F.C.D.E.			3.606.698,32

Rapporto spesa/entrate	Soglia	Soglia di rientro	Incremento massimo
34,79 %	27,20 %	31,20 %	0,00 %
Soglia rispettata	NO		

Incremento massimo spesa	0,00	Possibile utilizzo 38.000
Totale spesa con incremento massimo	0,00	NO

Spesa del personale anno 0	0,00
Resti assunzionali	0,00

Anno	% massima	Spesa permessa
2021	24,00	0,00
2022	26,00	0,00
2023	27,00	0,00
2024	28,00	0,00
2025	0,00	0,00

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE

Anno 2022

Anno ultimo rendiconto approvato	2021
Numero abitanti	3.726
Ente facente parte di unione di comuni	No

Spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP (impegnato a competenza)

Macroaggregato	Anno 2021
1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	1.072.369,49
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	20.984,94
Totale spesa	1.093.354,43

Entrate correnti (accertamenti di competenza)

Titolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.296.803,96	2.269.499,65	2.379.555,99
2 - Trasferimenti correnti	1.193.174,77	1.448.361,17	1.209.729,80
3 - Entrate extratributarie	368.182,82	246.557,37	218.646,76
Totale entrate	3.858.161,55	3.964.418,19	3.807.932,55
Valore medio entrate correnti ultimi 3 anni			3.876.837,43
F.C.D.E.			403.984,58
Valore medio entrate correnti al netto F.C.D.E.			3.472.852,85

Rapporto spesa/entrate	Soglia	Soglia di rientro	Incremento massimo
31,48 %	27,20 %	31,20 %	0,00 %
Soglia rispettata	NO		

Incremento massimo spesa	0,00	Possibile utilizzo 38.000
Totale spesa con incremento massimo	0,00	NO

Spesa del personale anno 0	0,00
Resti assunzionali	0,00

Anno	% massima	Spesa permessa
2022	26,00	0,00
2023	27,00	0,00
2024	28,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00



	Media 2011/2013	rendiconto 2021
	2008 per enti non soggetti al patto	
	€ 1.388.339,16	€ 1.155.318,80
Spese macroaggregato 101	€ 9.389,26	€ 9.976,51
Spese macroaggregato 103	€ 92.985,35	€ 79.272,60
Irap macroaggregato 102		
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Totale spese di personale (A)	€ 1.490.713,77	€ 1.244.567,91
(-) Componenti escluse (B)	€ 83.351,48	€ 68.519,66
(-) Maggior spesa per personale a tempo indet artt.4-5 DM 17.3.2020 (C)		
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B -C (ex art. 1, commi 557-quater, 562 legge n. 296/ 2006)	€ 1.407.362,29	€ 1.176.048,25

Dotazione Organica Rideterminata (Sostituisce la dotazione rideterminata con delibera di G.M. n. 24 del 14.03.2022)

Area Funzionari ed Elevata Qualificazione			
Profilo Professionale	n. Unità	Posti coperti	Posti vacanti
Istruttore Direttivo Tecnico	1	1	
Istruttore Direttivo Contabile	1	1	
Istruttore Direttivo di Vigilanza	1		1
Istruttore Direttivo Amministrativo	1		1
Assistente Sociale (28h)	1	1	
TOTALI	4	3	2

Area Istruttori			
Profilo professionale	n. Unità	Posti coperti	Posti vacanti
Istruttore Tecnico (36h)	3	3	
Istruttore Tecnico (24h)	1	1	
Istruttore Amm.vo (30h)	2	2	
Istruttore Amm.vo (28h)	1	1	
Istruttore Amm.vo (24h)	6	6	
Istruttore Amm.vo (18h)	9	9	
Istruttore contabile (28h)	1	1	
Istruttore contabile (18h)	1	1	
Agente P.M. (36h)	2	1	1
Agente P.M. (24h)	3	3	
Agente P.M. (18h)	2	2	
TOTALI	31	30	1

Area Operatori Esperti			
Profilo professionale	n. Unità	Posti coperti	Posti vacanti
Esecutore Amm.vo (20h)	2	2	
Esecutore Amm.vo (18h)	3	3	
Custode cimiteriale (36h)	1	1	
Manutentore (36h)	1	1	
Autista Scuolabus (36h)	1	1	
TOTALI	8	8	

PARERI AI SENSI DELL'ART.53 L.142//90,
RECEPITA DALLA L.R. N° 48/91
ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da:

UFFICIO SEGRETERIA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Lascari, li 26/06/2023



Il Segretario Comunale
Dott. Federico Luigi Ferrante

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Federico Luigi Ferrante", written over a horizontal line.

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere:

Lascari, li 27/06/2023


A handwritten signature in black ink, appearing to read "Caterina Morici", written over a horizontal line.

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
Rag. Caterina Morici

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Caterina Morici", written over a horizontal line.

COMUNE DI LASCARI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE N 05/2023



PARERE SUL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023/2025.

L'ORGANO DI REVISIONE

Il revisore Unico

Dott.ssa Francesca Maria Cangemi

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO "PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (PTFP) 2023/2025."

Il Revisore dei Conti Francesca Maria Cangemi, nominata con delibera di Consiglio Comunale n 38 del 25.11.2020, nell'esercizio della sua funzione di controllo ed indirizzo, come statuita dall'art 239, comma 1 del D. Lgs 267/2000

Premesso che

In data 3.07.2023 è stata notificata a mezzo Pec la proposta per la Giunta Comunale di cui in oggetto

La proposta consiste in un unico fascicolo contenente n 1 allegato denominato "A" e n 1 allegato denominato " Piano Triennale del Fabbisogno del Personale triennio 2021/2023".

Richiamati

- L'art 6 del D. Lgs 165/2001
- L'art 33 del d. Lgs 165/2001
- L'art 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge n 296/2006
- L'art 33, comma 2 del D.L. 34/2019
- L'art 3 del Decreto Legge n 90/2014, convertito in legge n 114/2014
- L'art 1, comma 228, della Legge 208/2015
- L'art 9, comma 28, del D.L. 78/2010
- L'art 36, comma 2 del D. Lgs 165/2001

Visto

- Il Decreto 8/5/2018, con cui il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche"
- Il decreto ministeriale 17 marzo 2020 n 108 del 27.4.2020 attuativo dell'art 33, comma 2 del D.L. 34/2019
- La Circolare ministeriale esplicativa prot. n 0001374 del 8/6/2020 a forma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro dell'Interno, sul DM attuativo dell'art 33, comma 2, del D.L. 34/2019, che fornisce indicazioni operative sull'applicazione della novella legislativa

Considerato

Che il Comune di Lascari in ordine ai presupposti di legge di cui all'art 33, comma 2 del D.L. 34/2019, nonché al DM marzo 2020 ed alla specifica Circolare esplicativa ministeriale, come sopra richiamata, ha registrato, con riferimento al triennio 2019/2021 e relativa all'approvato ultimo rendiconto 2021, un rapporto tra spesa del personale e media delle entrate correnti pari al 34,79%, come esplicitato in tabella di cui all'Allegato n (1 alla proposta di deliberazione GC in oggetto;

Che il valore soglia di cui all'art 4 del D.L. 34/2019 individuato per i comuni da 3.000 a 4.999 abitanti è fissato nel 27,20%, mentre il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale di cui all'art 6 D.M. citato è pari al 31,20%;

Preso atto

Che il Comune di Lascari mostra nell'allegato "A" una percentuale valorizzata in ottemperanza alle disposizioni citate pari al 31,48%, pertanto superiore sia al valore soglia di cui all'art 4 che quello di all'art 6 del D.L. 34/2019;

Che il Comune di Lascari, conseguentemente, non può procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato;

Che comunque le attuali carenze di personale, rese non implementabili da nuove risorse a tempo indeterminato per effetto delle limitazioni imposte dalle previsioni di cui al DL 34/19 citato, rendono difficoltosa la gestione delle numerose incombenze gravanti sull'Ente oltre che la regolare ed efficiente erogazioni dei servizi pubblici necessari alla collettività, e che, inoltre, risulta necessario prevedere misure idonee al rafforzamento della propria capacità amministrativa

Che risulta necessario provvedere al rinnovo dell'incarico di EQ attribuito con riferimento all'Area Polizia Municipale in scadenza al 30.11.2023

Che al fine del raggiungimento di tali obiettivi strategici di gestione dovrà provvedersi dotandosi di risorse umane attraverso forme e modalità che siano compatibili con i limiti prescritzionali più volte richiamate

Considerato

Che l'Ente intende procedere attraverso:

- ✓ l'attivazione delle cc.dd. nuove spese "neutre", ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'art 57, comma 3-septies DL n 104/20, convertito dalla lg n 126/20, che per espressa disposizione " non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'art 33 del DL n 34/19" ai fini del reclutamento di n 2 esperti, uno con profilo amministrativo e l'altro tecnico, avvalendosi delle risorse stanziare dall'Agazia per la Coesione Territoriale
- ✓ l'attivazione di misure organizzative interne, anche attraverso la modificazione dell'assetto dell'organizzazione dei servizi e delle strutture, al fine di ottemperare all'esigenza connessa alla scadenza dell'incarico di EQ attribuito con riferimento all'Area di Polizia Municipale.

Atteso che

- Sono stati rispettati gli obiettivi posti dagli equilibri di bilancio
- L'Ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze del personale, ai sensi dell'art 33, comma 2, del D. Lgs 165/2001, con deliberazione di Giunta Municipale n 33 del 28.3.2023
- L'Ente ha approvato il rendiconto 2021 inviando i relativi dati alla Banca Dati delle amministrazioni Pubbliche rispettando i termini previsti, mentre quello relativo al 2021 è in fase di elaborazione
- L'Ente ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art 27, comma 9, lettera c), del D.L. 66/2014 convertito con Legge n 89/2014;
- L'Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art 243 del D. Lgs 267/2000, e pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni del personale, né sul divieto assoluto di procedere ad assunzioni ai sensi dell'art 76 del D.L. 112/2008;

Constatato

Che il piano del fabbisogno nella sua naturale flessibilità, prevede per l'annualità 2023:

- ✓ L'assunzione di n 1 esperto per la gestione, rendicontazione e controllo, ai fini dell'attuazione del PNRR, per un costo complessivo di € 92.604,52, da ripartire su una durata massima di 28 mesi, interamente coperti tramite risorse assegnate dall'Agazia per la Coesione Territoriale;
- ✓ L'assunzione di n 1 esperto tecnico, ai fini dell'attuazione del PNRR, per un costo complessivo di € 115.098,69, da ripartire su una durata massima di 36 mesi, interamente coperti tramite risorse assegnate dall'Agazia per la Coesione Territoriale

Richiamati

L'art 19, comma 8, della Legge 448/2001, secondo cui "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'art 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 267/2000, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio della riduzione complessiva della

spesa di cui all'art 39, comma 3 bis, legge 448/97, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate

L'art 3, comma 10- bis del D.L. 90/2014, per cui " il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'Ente"

Atteso che

Nella fattispecie la programmazione del fabbisogno non prevede alcuna assunzione a tempo indeterminato per effetto dello sfioramento dei valori soglia, al fine del contenimento della spesa del personale secondo la richiamata normativa

Che le uniche programmazioni previste risultano compatibili con le previsioni normative citate in tema di limiti assunzionali

Visti

I pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili dei servizi competenti sulla proposta di deliberazione

Esprime PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di Giunta comunale ad oggetto "PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (PTFP) 2023/2025."

RACCOMANDANDO l'approvazione del Piano della Performance in via preventiva rispetto all'attivazione della programmata procedura valida per l'assunzione a tempo determinato ex art 110 D.Lgs 267/2000, posto che, fra l'altro anche la Corte dei Conti (fra tutte deliberazione n 1/2018/PAR-Sezione Controllo Sardegna) ha statuito l'obbligatorietà dell'adozione del piano della performance anche per i comuni inferiori a 5000 abitanti (non obbligati a redigere il PEG) con le conseguenziali sanzioni previste in applicazione dell'art 10, comma 5 del D.lgs. 150/2009, come modificato dalla legge Madia (divieto di erogazione della retribuzione di risultato, divieto di procedere ad assunzioni di personale, anche a tempo determinato, o di conferire incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati).

Castelvetrano, 3 LUGLIO 2023

Il Revisore Unico dei Conti
Doff.ssa Francesca Maria Cangemi

Da "francescamaria.cangemi" francescamaria.cangemi@pec.odcecmarsala.it
A "Segreteria PEC - Comune di Lascari" segreteria@pec.comune.lascari.pa.it
Cc
Data Wed, 5 Jul 2023 11:51:41 +0200
Oggetto nota Verbale n 05/2023

Buongiorno,
in riferimento al verbale in oggetto, per quanto e ove ritenuto necessario si precisa che il tenore delle raccomandazioni, che non integrano né modificano il parere già espresso, se pur riferito nella prima parte all'art 110 TUEL, è da intendersi esteso a qualsiasi contrattazione a tempo determinato o incarichi comunque denominati, come specificato nella parte conclusiva delle raccomandazioni stesse.
Tanto si Doveva
Distinti saluti.

